

## CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LODE', LULA, ONIFAI E ONANI' PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì \_\_\_\_ del mese di Ottobre, nella Residenza Municipale del Comune di Lodè

### Tra

Il Comune di Lodè (Nu), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Dr.ssa Antonella Canu la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto (C.F. 80005430915);

### E

Il Comune di Lula (Nu), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sig. Mario Calia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto (C.F.: 80004550911);

### E

Il Comune di Onifai (Nu), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Dr. Luca Monne, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto (C.F. 80006610911);

### E

Il Comune di Onani (Nu), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Dr.ssa Clara Michelangeli, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto (C.F. : 80003810910)

### RICHIAMATO

L' art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, in base alla quale, al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore;

Dato atto che, nel caso in cui i Comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dal suddetto art. 12-bis e richiedano al Ministero di autorizzare l'assunzione della titolarità da parte di un segretario iscritto nella fascia professionale C della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Lodè, Lula, Onifai e Onani avente una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico al segretario di fascia C, i comuni aderenti alla presente convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero;

### PREMESSO CHE

- **l'art. 30** del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- **l'art. 98**, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- **l'art. 10** del D.P.R. 465/1997, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la

ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- **l'art. 16-ter** del D.L. 162/2019 e ss.mm.ii. che detta disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali;

- **il Decreto Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020 (di seguito Decreto Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020) ad oggetto *“Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale.”*;

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lodè (Nu) n. 23 del 21/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di convenzione indicato in oggetto ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Allegato A1);

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lula (Nu) n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di convenzione indicato in oggetto ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Allegato A2);

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Onifai (Nu) n. 12 del 14/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di convenzione indicato in oggetto ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Allegato A3);

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Onanì (Nu) n. 18 del 20/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di convenzione indicato in oggetto ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Allegato A4);

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione**

I Comuni di Lodè, Lula, Onifai e Onanì, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 e nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020 stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di Provvedimento dei Sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

### **Art. 2 - Comune Capo Convenzione**

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Lodè, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, previo assenso del Sindaco associato, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Lula, Onifai e Onanì.

L'attribuzione di ulteriori incarichi è attribuita ad ogni singolo Ente nell'ambito della propria autonomia organizzativa, previa comunicazione ai Comuni aderenti nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'art. 5.

### **Art. 3 - Rapporto di Lavoro**

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Lodè, Lula, Onifai e Onanì.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Comune Capo convenzione ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020.

### **Art. 4 - Modalità operative del servizio**

Il Segretario Comunale, quale Dirigente Pubblico, garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto funzionale degli Enti convenzionati ed

in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale stesso, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

#### **Art. 5 - Forme di consultazione**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta l'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del Servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di Lodè, il Comune di Lula, il Comune di Onifai e il Comune di Onanì il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Lodè ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020.

Saranno, altresì, erogati di massima dal Comune di Lodè le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche per ogni Comune.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16/05/2001 e il pagamento dei diritti di rogito se dovuti.

Il riparto degli oneri stipendiali, diretti e riflessi tra i quattro Comuni avverrà come segue, tenuto conto dell'indicativo impegno orario presso i rispettivi Enti:

- a carico del Comune di Lodè 44,44 %
- a carico del Comune di Lula 16,67 %
- a carico del Comune di Onifai 22,22%
- a carico del Comune di Onanì 16,67%

Il Comune di Lodè, nella sua veste di Capo Convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte Uscita, tutte le spese relative ad emolumenti, contributi, corsi di aggiornamento etc. da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte Entrata il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Lula, Onifai e Onanì.

Il Comune Capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico degli altri Enti aderenti alla convenzione.

Il Segretario Comunale viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e verrà a lui corrisposto il rimborso periodico delle spese di viaggio con un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro esclusivamente per gli accessi dal Comune Capo Convenzione ai Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16/05/2001.

#### **Art. 7 – Vice Segretario**

La scelta di prevedere o meno il vicesegretario per coordinare o sostituire il Segretario Comunale è rimessa all'autonomia regolamentare di ciascun Ente ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **Art. 8 - Durata e cause di scioglimento della convenzione**

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni **tre** con decorrenza dalla data di presa in servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale, stante comunque la presa d'atto e le opportune verifiche da parte della Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate

condizioni. In caso contrario, al termine dei tre anni, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario nel Comune Capo Convenzione, nel rispetto del disposto dell'art. 3, comma 3 del Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza per uno dei seguenti motivi:

- a) recesso unilaterale di uno dei Comuni convenzionati con preavviso di almeno 120 giorni da comunicarsi con p.e.c. all'altro Comune previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale;
- b) sopravvenuta vacanza della sede convenzionata per revoca o per libera determinazione del Segretario Comunale titolare. In tal caso le Amministrazioni Comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione;
- c) concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo motivato, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, il Segretario Comunale conserva la titolarità della sede dell'Ente Capofila.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 9 - Classe della Convenzione**

La presente convenzione rientra in classe 3<sup>a</sup> (popolazione complessiva al 31.12.2021 n. 3891) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

#### **Art. 10 - Norma di chiusura**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali – Roma, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla Deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Lodè, Lula, Onifai e Onani verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465 e dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione digitale

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LODE' CAPO  
CONVENZIONE**

**(Dr.ssa Antonella Canu)**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LULA**

**(Sig. Mario Calia)**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI ONIFAI**

**(Dr. Luca Monne)**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI ONANI'**

**(Dr.ssa Clara Michelangeli)**